

COMUNE DI PERUGIA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI PERUGIA

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.16 DEL 09.03.2020.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO È CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL TESTO CONFORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO È PUBBLICATO NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI PERUGIA.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI PERUGIA

INDICE

Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 - ISTITUZIONE

Articolo 3 - FINALITA' E SCOPI

Articolo 4 - ORGANI DELLA CONSULTA

Articolo 5 - ASSEMBLEA

Articolo 6 - MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 7 - PRESIDENTE

Articolo 8 - LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 9 - RELAZIONE ATTIVITA'

Articolo 10-SEDE

Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Perugia, con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante della comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli nonché le sue capacità di auto aiuto.

Articolo 2 – ISTITUZIONE

Per la concreta attuazione di tali intendimenti, il Comune di Perugia istituisce la Consulta Comunale della Famiglia quale organismo di confronto con le realtà sociali operanti nel suo territorio.

Articolo 3 – FINALITÀ E SCOPI

La consulta Comunale della Famiglia ha funzioni consultive e propositive in materia di politiche familiari. Per questa specifica funzione essa viene preventivamente informata circa i programmi che il Comune intende adottare.

In particolare può:

- stimolare l'attivazione di studi e ricerche sulla situazione della famiglia nel contesto comunale, sulle politiche familiari attuate o che si volessero attuare e sull'applicazione di leggi e regolamenti (azione di studio e monitoraggio);
- promuovere iniziative rivolte a diffondere una cultura per la famiglia sia in ambito sociale che istituzionale;
- partecipare attivamente alla pianificazione e all'aggiornamento del piano per le politiche familiari
- favorire le più ampie sinergie tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi in favore della famiglia;

- contribuire attraverso la propria attività propositiva al supporto dei servizi offerti dall'amministrazione comunale nonché alla promozione di interventi in ambito culturale, economico e sociale per il reale miglioramento della qualità della vita in città;
- sollecitare la specifica formazione degli operatori impegnati nei servizi dedicati alla famiglia;
- promuovere attività programmatiche per l'introduzione e l'implementazione nel territorio comunale del welfare integrato e l'armonizzazione famiglia lavoro nel pieno rispetto della normativa vigente;
- promuovere l'adozione di specifici progetti attuativi, eventualmente anche finanziati tramite le politiche dell'Unione Europea e la Regione, che siano progettati e applicati con criteri di sussidiarietà con le associazioni familiari.

Articolo 4 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea
- il Presidente
- l'Assessore competente

Gli organi della Consulta hanno la durata del mandato dell'Amministrazione e rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

La partecipazione agli organi dei rappresentati e membri della Consulta, in tutte le sue articolazioni, è volontaria e gratuita.

Articolo 5 – ASSEMBLEA

Fanno parte della Assemblea della Consulta le associazioni che:

- fanno parte del terzo settore e sono in regola con i relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- costituite da almeno due anni e che abbiano operato nel territorio comunale in modo continuativo con attività concordante con l'articolo 1 del presente Regolamento;
- che operino senza scopo di lucro.

L'Assemblea della Consulta è formata da un solo rappresentate per ogni singola associazione aderente.

Qualsiasi Associazione rappresentata può esercitare il diritto di recesso in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea, che ne darà comunicazione a tutti i membri. Ogni variazione della composizione dovrà essere comunicata all'Assemblea.

Qualora il rappresentante designato da un'Associazione sia impossibilitato a presenziare può essere sostituito da altro soggetto munito di delega scritta da produrre al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 6 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Per la costituzione dell'Assemblea, il Comune con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale e attraverso le consuete modalità di divulgazione delle attività dei propri organi, invita le associazione interessate a presentare specifica domanda che deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e da una relazione esplicativa sulle attività di cui all'articolo 5.

L'esame e le valutazioni delle domande saranno istruite dal competente Assessorato. L'Assemblea è costituita nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e la sua composizione è aggiornata ogni 2 anni.

Articolo 7 – PRESIDENTE

Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti fra i candidati presenti nella seduta di insediamento della Consulta con votazione segreta, con doppia preferenza, a maggioranza semplice. Le candidature sono esplicitate all'inizio della seduta con una breve presentazione dei candidati stessi.

La seduta di insediamento è presieduta dall'Assessore competente o suo delegato.

Il Presidente:

- rappresenta la Consulta nei rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale e ne cura le relazioni esterne;
- convoca e presiede l'Assemblea della Consulta;
- sentite le Associazioni, predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e ne coordina i lavori svolgendo un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea;
- si adopera per l'esecutività delle delibere dell'Assemblea attraverso il mantenimento e l'intensificazione dei rapporti con gli Enti Locali e le forze sociali e politiche;
- trasmette alle segreterie delle Associazioni, con almeno dieci giorni di anticipo, eventuali atti d'ufficio necessari alla discussione delle tematiche all'ordine del giorno.

In caso di impedimento e assenza il Presidente è sostituito nei suoi compiti dal vicepresidente o altro membro dell'Assemblea delegato dal Presidente stesso.

Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei componenti.

Un componente funge da Segretario, nominato dal Presidente, che provvede a redigere processo verbale a margine di ogni riunione.

L'Assemblea può decidere, a maggioranza dei presenti votanti, di deliberare in merito alla decadenza di un'associazione quando si verifichino le seguenti condizioni:

- svolgimento di attività in contrasto con quelle della Consulta;
- assenza non giustificata per almeno tre sedute consecutive alle riunioni dell'assemblea.

Articolo 8 - LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea:

- gli Assessori con delega alle politiche: familiari, Sociali, per l'Infanzia e per l'adolescenza del Comune di Perugia;
- il Presidente della Commissione Consiliare Permanete competente.

Il Presidente, per affrontare specifiche problematiche o materie trattate all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto:

- i delegati dell'Amministrazione Comunale dello specifico argomento in discussione;
- i Presidenti delle altre Commissioni Consiliari competenti;

- Assessori e Dirigenti competenti per materia
- rappresentanti di Associazioni, Enti, e altri Organismi pubblici.

Il presidente convoca l'Assemblea di norma due volte l'anno. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2/3 dei suoi componenti, indicando le materie oggetto di trattazione.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso - almeno 5 giorni prima – contenente l'ordine del giorno della seduta.

Le convocazioni devono essere inviate per conoscenza ai Consiglieri Comunali e alla Giunta. Essa si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti votanti, delle deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale che sarà successivamente reso pubblico in forma telematica sul portale del Comune.

L'Assemblea della Consulta può dotarsi di un Regolamento interno sulle modalità organizzative e di funzionamento, in osservanza dei principi contenuti nel presente Statuto.

Articolo 9 – RELAZIONE ATTIVITÀ

La Consulta, attraverso il proprio Presidente, si impegna a trasmettere alla Giunta, attraverso l'Assessore, una relazione annuale sulla propria attività.

Articolo 10 – SEDE

L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo operano in una sala che sarà messa a loro disposizione dall'Amministrazione Comunale.